




TRIBUNALE DI LECCE

R.G.E. N. 172/2024

G.E. dott. Italo Mirko De Pasquale

Custode Giudiziario avv. Roberto Ricchiuto

cel. 388 58 04 638 – e-mail rr_avvocato@libero.it



AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PRIMO ESPERIMENTO



L'avv. **Roberto Ricchiuto**, RCCRRT84S19E815X, roberto.ricchiuto@ordavvle.legalmail.it, rr_avvocato@libero.it, cel. 388 58 04 638, nominato **Professionista Delegato** (referente della procedura) dal Tribunale con ordinanza il 28.04.2025



AVVISA

che il giorno **20.10.2025** alle ore **12,00**, tramite la piattaforma **www.venditegiudiziarieitalia.it**, relativa al gestore **Abilio S.p.A.** procederà alla

VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA

del seguente immobile, meglio descritto in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti, nel rispetto dell'art. 161-ter, disp. att. c.p.c., e della normativa regolamentare di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26/02/2015 n. 32, per quanto applicabile.



LOTTO UNICO

Piena proprietà dell'immobile sito in Lecce (LE) alla via Bolzano n.13, al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale di due piani fuori terra, con un'altra unità a piano primo non oggetto di pignoramento. L'unità in vendita ha duplice accesso (da pubblica via e da vano scala comune all'altra unità del fabbricato) e si compone di ingresso, soggiorno, pranzo, vano letto e due bagni, di cui uno con disimpegno antibagno, per una superficie utile complessiva di circa mq. 72,50, oltre a superfici sopalcate per circa mq. 10,50, aree esterne di pertinenza (veranda e cortile sul retro), e cantina a piano interrato, con accesso dal cortile tramite scala parzialmente esterna, per una consistenza commerciale complessiva di mq 111,64.



Identificazione catastale: foglio 240 particella 556 sub 8 (catasto fabbricati), zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 4,5 vani, rendita euro 348,61; indirizzo catastale: via Bolzano n. 13, piano: S1-T; l'abitazione (sub 8) confina ad est con via Bolzano, a sud con particella 555, ad ovest con particella 73, a nord con particella 1348 e particella 1349, a nord e ad est con vano scala comune (particella 556 sub 5).

Stato di Possesso

Occupato dal debitore esecutato.

Pratiche edilizie

Autorizzazione edilizia N. 1/12/49, intestata a xxx nato a Lecce (LE) il xxx, C.F. xxx, per lavori di costruzione di un fabbricato in via Bolzano per uso abitazione, composto di piano terra e piano primo, presentata il 26/11/1949, rilasciata il 01/12/1949 con il n. 1/12/49 di protocollo. Con la suddetta Autorizzazione Edilizia, visto il parere espresso dalla C.E. nella tornata del 28/11/1949,



veniva autorizzato il suddetto progetto di costruzione di un fabbricato in via Bolzano per uso abitazione, composto di piano terra e piano primo. In data 23/02/1955 veniva rilasciata Autorizzazione di abitabilità relativamente all'abitazione sita alla via Bolzano civico 13, piano terra.

Permesso di costruire N. 222/14, intestata a xxx nata a Lecce (LE) il xxx, C.F. xxx, per lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di una civile abitazione posta a piano terra con parziale utilizzo a studio professionale, presentata il 08/11/2010 con il n. 137592 di protocollo, rilasciata il 29/05/2014 con il n. 222/14 di protocollo. Con il suddetto Permesso di Costruire, visto il Disposto del Dirigente del Settore Urbanistica in data 21/03/2011, venivano autorizzati i suddetti lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale di una civile abitazione posta a piano terra con parziale utilizzo a studio professionale, in conformità al progetto a firma dell'ing. xxx. In data 22/09/2014 con prot. n.90028 veniva presentata Autorizzazione di agibilità relativamente all' "immobile a destinazione civile, con uso di attività professionale privata (con esclusione di studio medico) sito alla via Bolzano n.13, piano terra / lato sinistro fronte strada, censito in Catasto urbano al Foglio 240 particella 556 sub.6 cat. A/10 di proprietà di xxx".

S.C.I.A. N. 75790, intestata a xxx nata a Lecce (LE) il 27/12/1969, C.F. xxx, per lavori di cambio della destinazione d'uso da vano per attività professionale privata a soggiorno e conseguente fusione con l'appartamento retrostante, nonché la realizzazione di un antibagno in cartongesso, presentata il 17/05/2017 con il n. 75790 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. La suddetta S.C.I.A., presentata in data 17/05/2017 con prot. n.75790, aveva ad oggetto i lavori di "cambio della destinazione d'uso da vano per attività professionale privata a soggiorno e conseguente fusione con l'appartamento retrostante, nonché la realizzazione di un antibagno in cartongesso", progetto a firma del geom. xxx.

Conformità edilizia

Sono state rilevate le seguenti difformità: in sede di sopralluogo, rispetto al progetto di cui alla S.C.I.A. presentata in data 17/05/2017 con prot. n.75790, e come evincibile dal confronto tra le tavole progettuali e la planimetria riportante lo stato di fatto riguardante l'abitazione, sono state riscontrate alcune difformità urbanistico-edilizie meglio descritte in "Conformità urbanistica".

Le difformità sono regolarizzabili mediante: adempimenti/oneri come meglio evidenziato in "Conformità urbanistica".

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Conformità urbanistica

Sono state rilevate le seguenti difformità: in sede di sopralluogo, rispetto al progetto di cui al P.d.C. n.222/14 del 29/05/2014, e a quanto indicato nella successiva pratica S.C.I.A. prot. n.75790 del 17/05/2017, sono state riscontrate le seguenti modifiche: maggiore estensione ed altezza delle superfici soppalcate rispetto a quella autorizzata (soppalco di circa mq.5,80 e deposito di circa mq.4,80, entrambi con altezza di circa m.2,25, inferiore rispetto ai m.2,40 autorizzati); un ulteriore vano, di circa m.1,38 di altezza, adibito a deposito e posto superiormente al bagno sul retro, con accesso, seppur con un salto della quota di calpestio, dai suddetti soppalchi; mancata realizzazione dell'antibagno tra vano letto e bagno; chiusura della veranda con una vetrata; diverso ingombro della scala esterna di accesso alla cantina a piano interrato; rimozione infisso tra ingresso e veranda; due tettoie, nel cortile retrostante, rispettivamente a ridosso dell'abitazione ed adiacente al confine sud con la particella 555.

Le difformità sono regolarizzabili mediante: trattasi di difformità non sanabili per le quali è prevista la rimozione delle opere realizzate con ripristino dello stato assentito tramite presentazione di Pratica S.C.I.A. per demolizione. Nello specifico delle superfici soppalcate, essendo consentito di soppalcare esclusivamente fino al 25% dell'area del locale su cui il soppalco insiste ma dovendo rispettare i requisiti di altezza minima di ciascun ambiente, e comunque previa ulteriore consultazione degli uffici di competenza, si preferisce in questa sede procedere con l'opzione più restrittiva ovvero con la demolizione dell'intera superficie non autorizzata. Con riferimento al vano deposito posto superiormente al bagno sul retro, difformità anch'essa non sanabile, non potendo pregiudicare la stabilità delle strutture sovrastanti il volume

aggiunto, sarà necessario renderlo inaccessibile murando il varco di accesso e l'affaccio sul cortile, con relativa rimozione della finestra.

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Conformità catastale

Sono state rilevate le seguenti difformità: dal confronto tra la planimetria catastale presente in atti e lo stato di fatto riscontrato in sede di sopralluogo, sono risultate le seguenti difformità: maggiore estensione delle superfici sopralcate; presenza di un ulteriore vano, di altezza circa m.1,38, adibito a deposito e posto superiormente al bagno sul retro, con accesso, seppur con un salto della quota di calpestio, dai suddetti soppalchi; chiusura della veranda con una vetrata; diverso ingombro della scala esterna di accesso alla cantina a piano interrato; rimozione infisso tra ingresso e veranda; due tettoie, nel cortile retrostante, rispettivamente a ridosso dell'abitazione ed adiacente al confine sud con la particella 555. Inoltre, si segnala che nell'estratto di mappa non è riportata correttamente la sagoma del fabbricato relativo alla particella in oggetto.

Le difformità sono regolarizzabili mediante: nonostante le difformità riscontrate, è opportuno precisare che le stesse, come indicato in "Conformità urbanistica" non sono regolarizzabili e pertanto sarà necessario prevederne la rimozione. Rimane in ogni caso necessario l'aggiornamento della planimetria per la sola rappresentazione della scala esterna di accesso alla cantina a piano interrato mediante presentazione di pratica D.O.C.F.A. Con riferimento all'errata rappresentazione della sagoma del fabbricato sull'estratto di mappa, sarà necessaria la presentazione di pratica PREGEO per la relativa rettifica.

L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.

Ad ogni modo, come anticipato, il predetto immobile è dettagliatamente descritto nella relazione di stima a firma del perito arch. Valentina Galluccio, agli atti della procedura e da intendersi qui integralmente richiamata nel suo contenuto; tale relazione deve essere consultata dall'offerente.

Prezzo Base:	euro 57.802,55
Offerta minima:	euro 43.351,92
Rilancio minimo:	euro 1.000,00
Cauzione:	10% del prezzo offerto

Si precisa che in fase di presentazione dell'offerta e di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l'inserimento di importi con decimali.

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica con le modalità indicate, entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabato, domenica e festivi) antecedente a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, ovvero entro le **ore 12,00 del giorno 13.10.2025** inviandole all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia **offerta~~ap~~vp.dgsia@giustiziacert.it**;
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579, c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili, salvo quanto previsto dall'alinea seguente;

- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono l'offerente ovvero il presentatore. Offerente e presentatore possono coincidere. Ove siano soggetti diversi devono essere indicati i dati dell'offerente e i dati del presentatore, nonché i relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici, e contatti;

- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta.
 - Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato il certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.
- l'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7, D.M. n. 227/2015);
- le domande dovranno essere munite (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, a cui si rinvia, nonché dall'ordinanza di vendita pubblicata unitamente al presente avviso sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, all'indirizzo www.oxanet.it e www.fallcoaste.it, nonché all'indirizzo del Gestore designato per la vendita.

Le suddette modalità comunque, per comodità, si richiamano sinteticamente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL'OFFERTA "TELEMATICA":

- 1) L'offerta di acquisto potrà essere formulata esclusivamente con modalità telematiche tramite il modulo web "Offerta telematica" fornito dal Ministero della Giustizia reperibile attraverso il Portale delle Vendite Pubbliche - <https://pvp.giustizia.it/pvp/> -, a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale del Gestore designato.
- 2) Il modulo web dispone di una procedura guidata che consente l'inserimento dei dati e dell'eventuale documentazione necessaria, in particolare:
 - a) i dati del presentatore (dati anagrafici – cognome, nome, luogo e data di nascita, CF o P.IVA –, di residenza e di domicilio);
se l'offerente risieda fuori dal territorio nazionale o non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, deve indicare il codice fiscale rilasciato dal paese di residenza o analogo codice identificativo come previsto dall'art. 12, comma 2, D.M. n. 32 del 26.02.2015;

- b) l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, nonché un recapito di telefonia mobile;
- c) i dati dell'offerente (se diverso dal presentatore) e relativi dati di partecipazione (a titolo personale, a nome di società, con procura, in comproprietà con altri soggetti, per persona da nominare, in qualità di legale tutore), dati anagrafici e contatti;
- Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile, allegandola all'offerta.
 - Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta o, in alternativa, trasmessa tramite PEC per la vendita telematica, da uno dei genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, l'offerta dovrà essere sottoscritta (salvo che venga trasmessa tramite PEC per la vendita telematica) dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
 - Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto (persona giuridica o comunque un ente non personificato) dovrà essere allegato il certificato del Registro delle Imprese da cui risultino i poteri rappresentativi ovvero la procura o la delibera che giustifichi i poteri.
 - L'offerta potrà essere presentata per persona da nominare, ma solo da un avvocato, a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c., munito di procura notarile. L'offerente dovrà, altresì, dichiarare se si trovi nelle condizioni di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa o di altre agevolazioni, (salva la facoltà di depositarli successivamente alla aggiudicazione, ma prima del versamento del saldo prezzo, unitamente al quale dovranno essere depositate le spese a carico dell'aggiudicatario ex art. 2, comma 7, del D.M. n. 227/2015).
- d) i dati relativi del bene: ufficio giudiziario e numero di ruolo generale della procedura, il numero o altro dato identificativo del lotto, la descrizione del bene;
- e) l'indicazione del prezzo offerto e il termine per il pagamento del prezzo, i dati di versamento della cauzione e i dati di restituzione della cauzione (numero identificativo dell'operazione di bonifico effettuato: CRO), il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico;
- f) la dichiarazione espressa di aver preso visione dei documenti di vendita pubblicati e di accettare il regolamento di partecipazione.

3) Le offerte di acquisto, da intendersi sempre irrevocabili per almeno 120 giorni, salvo i casi previsti dall'art. 571, co. 3, c.p.c., dovranno essere depositate con le modalità indicate, entro le ore 12.00 del 5° giorno lavorativo (esclusi: sabati, domeniche e festivi) antecedente a quello fissato nell'avviso di vendita telematica, inviandola all'indirizzo PEC del Ministero della Giustizia **offertaapvp.dgsia@giustiziacert.it**.

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta va formulata mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del professionista delegato che lo stesso avrà cura di comunicare nell'avviso di vendita; come, in effetti, si comunica: roberto.ricchiuto@ordavvle.legalmail.it.

Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.M. n. 32 del 2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente e, in tale eventualità, previa documentazione a cura dell'offerente della tempestiva presentazione dell'offerta, il gestore della vendita è tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente alle operazioni di vendita.

4) L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

5) L'offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovvero sia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.M. n. 32/2015.

6) Ai sensi dell'art. 571, comma 1, c.p.c., ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale, o di un presentatore ex art. 12, comma 5, D. M. n. 32/2015.

7) Si precisa che, in ogni caso, ai fini della validità dell'offerta, non verranno considerate efficaci:

a) le offerte che prevedano il pagamento del prezzo in un tempo superiore a 120 giorni;

b) le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità precisate;

c) le offerte pervenute oltre il termine fissato;

d) le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita;

8) All'offerta dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità:

- una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del presentatore qualora non coincida con l'offerente;

- la documentazione attestante il versamento (segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento) effettuato tramite bonifico bancario sul conto del gestore dell'importo della cauzione;

- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge e la dichiarazione ex art. 179, c.c., qualora si debba escludere l'acquisto dalla comunione (in ogni caso è fatta salva la facoltà del deposito successivo di tale documentazione e dell'estratto dell'atto di matrimonio, anche per gli offerenti in regime di separazione dei beni, all'esito dell'aggiudicazione e prima delle operazioni di trasferimento);

- se il soggetto offerente è minorenne o interdetto o inabilitato, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia dei documenti (ad esempio, certificato del Registro delle Imprese, procura, atto di nomina, delibera dei soci, ecc.) dal quale risultino i poteri e la legittimazione ad agire nell'interesse della società o della persona giuridica;

- se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata al soggetto che effettua l'offerta;

- quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare quello rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale.

In ogni caso, deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: esclusivamente con bonifico sul conto corrente intestato ad **Abilio S.p.A.**, coordinate **IBAN IT19R0339512900052001112666**, **BIC ITTPIT2MXXX**, con unica causale "ASTA"; la cauzione, pari ad almeno il 10% del prezzo offerto, dovrà essere **accreditata** entro le ore 12,00 del giorno precedente l'asta affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accredito (esclusi sabato, domenica e festivi).

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA: salvo quanto previsto dall'art. 571, c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al

maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA: le buste telematiche contenenti le offerte saranno aperte dal professionista delegato solo nella data e nell'ora dell'udienza di vendita telematica indicata; inoltre:

- la partecipazione degli offerenti all'udienza di vendita telematica, per cui non potranno avere accesso altri interessati, a qualunque titolo, diversi dagli stessi offerenti ammessi, avrà luogo tramite l'area riservata del portale del gestore designato accedendo alla stessa con le credenziali personali e in base alle istruzioni ricevute almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita sulla casella di posta elettronica certificata o sulla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica utilizzata per trasmettere l'offerta;
- qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà termine il quinto giorno successivo a quello in cui il professionista ha dato inizio alla gara, nel medesimo orario in cui è iniziata la gara; nel computo dei cinque giorni non si computeranno il sabato, la domenica e le altre festività secondo il calendario nazionale;
- durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento;
- la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata, se cadente di sabato, domenica o festivi, al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

TERMINI PER IL SALDO PREZZO: in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (non soggetto a sospensione nel periodo feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, che non potrà in nessun caso essere superiore a 120 giorni.

OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE: nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè l'avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile rilasciata in data non successiva alla vendita stessa ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO: il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei tre giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed

autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

Il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non soggetto a sospensione nel periodo feriale); entro il medesimo termine dovranno essere versate, oltre al prezzo, le spese connesse al decreto di trasferimento, ivi compreso il 50% del compenso spettante al P.D. per le operazioni relative al Decreto di Trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali; solo all'esito di tali adempimenti sarà emesso il Decreto di Trasferimento.

Non è consentita la rateizzazione del saldo prezzo.

Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16/07/1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21/01/1976 n. 7, ovvero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 10/09/1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855, c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità sopra indicate; l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito.

Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: *“rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ... da parte di ... a fronte del contratto di mutuo a rogito ... del ... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota”*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori e spese) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231.

Per ogni altro obbligo e adempimento si rimanda a quanto previsto dall'ordinanza di vendita.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le formalità pubblicitarie previste, a cura dal professionista delegato, sono le seguenti.

La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente 60 giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita.

I siti ulteriori, individuati per la pubblicità ex art. 490, co.2, c.p.c., in cui la stessa documentazione è reperibile, sono: www.oxanet.it, www.fallcoaste.it, www.astegiudiziarie.it e all'indirizzo web del gestore designato per la vendita.

È stata disposta dal Giudice altresì la pubblicazione di un estratto sul quotidiano "Tuttomercato" e sul mensile "Vendite giudiziarie" e i siti web correlati.

RENDE NOTO

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessori, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40, L. n. 47 del 28/02/1985, come integrato e modificato dall'art. 46, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri inerenti alla procedura esecutiva che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti e presenti apposita istanza, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
- che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto.

AVVERTE

- che, in base a quanto disposto dall'art. 624-bis, c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
- che, in base a quanto previsto dall'art.161-bis, disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli artt. 571 e 580, c.p.c.;
- che, qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del

- pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., l'estinzione del processo;
- che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati;
 - che la partecipazione alla vendita implica: la lettura integrale della relazione di stima e dei relativi allegati presenti nel web; l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso di vendita e nell'ordinanza di vendita; la dispensa degli organi della procedura del rilascio della certificazione di conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza e dell'attestato di certificazione energetica.

INFORMA

- che, nel caso in cui non intenda avvalersi del custode per l'attuazione dell'ordine di liberazione, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita istanza al delegato contestualmente al versamento del saldo prezzo. Il custode provvederà alla liberazione dell'immobile secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 560, co. 8, c.p.c. Le spese di liberazione dell'immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura;
- che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Professionista Delegato; nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale;
- che, per la visione dei beni immobili, le richieste dovranno obbligatoriamente essere trasmesse tramite il Portale delle Vendite Pubbliche accedendo all'apposita funzione "prenota visita immobile" compilando il format di prenotazione; il professionista/custode identificato sul portale quale "soggetto al quale rivolgersi per la visita del bene" riceverà una e-mail di notifica che potrà poi essere gestita accedendo all'apposita area riservata del PVP "gestione richieste visita immobile" ovvero tramite e-mail del P.D.

Lecce, lì 10 luglio 2025.

Il Professionista Delegato
Avv. Roberto Ricchiuto